

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2024

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
TAJANI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

24A02369

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 19 aprile 2024.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è sta-

ta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Brisighella»;

Vista la richiesta, presentata il 10 aprile 2024 dal Consorzio olio DOP «Brisighella» di modifica temporanea dell'art. 6 del disciplinare di produzione relativa alle caratteristiche al consumo ed in particolare la % dell'acido oleico che viene chiesto passi da $\geq 74\%$ a $\geq 71\%$;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1430 del 28 agosto e il decreto del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste del 12 settembre 2024 che hanno accertato gli eventi calamitosi verificatisi nell'intera Provincia di Ravenna e in numerosi comuni della Provincia di Forlì-Cesena, in un'area comprendente l'intera zona di produzione della DOP Brisighella;

Vista il provvedimento della Regione Emilia-Romagna che del 16 aprile 2024 e la relazione dell'Agenzia prevenzione ambiente energia dell'Emilia-Romagna - Struttura Idro Meteorologia in cui si evidenzia l'anomalo andamento stagionale dell'anno 2023 con un eccesso di piovosità in fase di prefioritura e una successiva stagione estiva eccessivamente calda e seccata che ha portato un abbassamento del valore medio dell'acido oleico;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6, prevede che la percentuale dell'acido oleico deve essere da $\geq 74\%$ e il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali della DOP «Brisighella»;


Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Brisighella» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Brisighella» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 170 del 22 luglio 2016 è così modificato:

Testo in vigore	Testo modificato
Art. 6 «L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Brisighella» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: [...] Acido Oleico: $\geq 74\%$ »	Art. 6 «L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Brisighella» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: [...] Acido Oleico: $\geq 71\%$ »

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Brisighella» è temporanea e ha validità per l'annata olivicola 2023.



Il presente decreto, recante la modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 19 aprile 2024

Il dirigente: CAFIERO

24A02254

DECRETO 29 aprile 2024.

Revoca del riconoscimento della «Organizzazione di produttori armatori e operatori della pesca di Cesenatico soc. coop.», in Cesenatico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista la direttiva ministeriale n. 675501 del 7 dicembre 2023 in materia di continuità dell'azione amministrativa;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'UCB al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023,

con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, l'art. 18, a norma del quale gli Stati membri effettuano controlli a intervalli regolari per verificare che le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali rispettino le condizioni per il riconoscimento previste, rispettivamente, agli articoli 14 e 16. Una mancata conformità può determinare la revoca del riconoscimento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 e, in particolare, l'art. 3 relativo ai termini e alla procedura per la revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 14 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2002, inerente al riconoscimento, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, successivamente abrogati, dell'organizzazione di produttori nel settore della pesca denominata «Organizzazione di produttori armatori e operatori della pesca di Cesenatico soc. coop.», con sede a Cesenatico, in via Magrini n. 29/B;

Considerato che l'organizzazione in parola non ha dato riscontro alla richiesta di adeguamenti trasmessa dall'ufficio PEMAC II con nota prot. n. 21419 del 29 ottobre 2018, in cui si richiedeva di certificare il regolare svolgimento della propria attività ai fini normativi attraverso l'invio del proprio Statuto aggiornato, la predisposizione del regolamento sul funzionamento interno, e la trasmissione del Piano di produzione e commercializzazione 2019, come richiesto con lettera circolare del 5 ottobre 2018, prot. n. 19767;

Considerato che, a norma del citato articolo 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013, con nota prot. n. 0347250 del 4 luglio 2023 l'ufficio PEMAC II ha disposto i controlli sul funzionamento della organizzazione di produttori in parola, da effettuarsi per il tramite della Capitaneria di porto di Rimini;

Acquisita agli atti, con prot. n. 0391348 del 25 luglio 2023, la relazione sull'ispezione svolta dalla citata Autorità marittima e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si evince che Per quanto attiene alla documentazione prodotta non sussiste un regolamento sul funzionamento interno e, in ordine alla pianificazione dell'attività di produzione e commercializzazione, l'ultimo ed unico piano di cui si ha contezza è quello relativo all'anno 2015;

Considerato che, con nota prot. n. 158134 del 5 aprile 2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, in merito al quale l'organizzazione in parola non ha prodotto osservazioni e memorie;

Ritenuto che non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta società quale organizzazione di produttori della pesca, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1379/2013, e che per la stessa si debba procedere alla revoca del riconoscimento;

